

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992.

18. All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «spettacoli» sono inserite le seguenti: «e i tributi connessi»; le parole: «31 luglio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2001» e le parole: «31 gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;

b) al comma 2, le parole: «31 gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002»;

c) al comma 5, le parole: «15 febbraio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale».

19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni *pro loco*.

20. All'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «per l'anno 2001» sono inserite le seguenti: «nonchè di 6 milioni di euro per l'anno 2002».

21. All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «o ad un anno per le società sportive professionistiche». Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.

22. All'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1° gennaio 2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2002».

23. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, le parole: «Per l'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2001 e 2002».

24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 è consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma.

Art. 10.

(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal